



Regolamento n. 31

APPLICAZIONE DISPOSIZIONI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

A) PREMESSA

1. Le finalità dei provvedimenti di seguito illustrati sono quelle di definire esattamente le competenze della Provincia e dei Comuni relativamente al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni e per la formazione e manutenzione degli impianti di segnaletica verticale ed orizzontale.
2. Con l'adozione di tali provvedimenti, in specifico per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni, si intende perseguire l'obiettivo di contenere al minimo i disagi ed i costi a carico dei cittadini e di razionalizzare il lavoro degli uffici comunali e provinciali preposti.

B) LE NORME DI RIFERIMENTO DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

1. Il comma 3° dell'art. 26 del Nuovo Codice della Strada stabilisce che il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni lungo tratti di strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è di competenza dei Comuni previo nulla osta dell'Ente Proprietario della Strada (nella fattispecie la Provincia) mentre, per tutti gli altri effetti (manutenzione, ecc.) detti tratti di strada sono e rimangono di competenza della Provincia così come stabilito dall'art. 2 dello stesso Codice.
2. Questo significherebbe che, in base allo stesso articolo, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni lungo i tratti di strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti resterebbe di competenza della Provincia.
3. Al riguardo va comunque precisato che, come previsto al punto 7 dell'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F sono comunali quando siano situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
4. Per formalizzare la consegna ai Comuni di tali traverse urbane, ove esistono, è necessario comunque attendere la classificazione delle strade che dovrà essere fatta secondo quanto previsto al comma 8 del già citato art. 2.
5. Per le strade di categoria C esse sono e rimangono comunque di competenza della Provincia.
6. Nell'attesa di formalizzare la consegna ai Comuni delle traverse urbane e comunque in attesa della definitiva classificazione delle strade provinciali, si conviene, per evidenti ragioni di opportunità e per non ingenerare confusione nei cittadini che il rilascio di concessioni ed autorizzazioni lungo tutti i tratti di strade provinciali correnti all'interno dei centri abitati sia fatto a cura dei Comuni.

C) PROVVEDIMENTI GIÀ ADOTTATI DALLA PROVINCIA E DAI COMUNI

1. La Provincia, nelle more della pubblicazione dei criteri per la classificazione delle strade di cui al comma 8 dell'art. 2 ha già provveduto a predisporre una classificazione provvisoria delle strade provinciali, classificazione che è stata trasmessa a tutti i Comuni con la nota n. 30120 del 2 luglio 1993.
2. La suddetta classificazione provvisoria è stata fatta, in particolare, al fine di individuare la categoria di ogni singola strada provinciale e, conseguentemente, di determinarne le relative misure di salvaguardia (larghezza della fascia di rispetto, criteri per il rilascio di concessioni, distanze degli accessi carrai ecc.).
3. L'efficacia di tale classificazione è stata poi sospesa con il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360 che, con la modifica dell'art. 234, ha stabilito che fino alla definitiva classificazione delle strade da farsi nel rispetto del punto 8 dell'art. 2 si applicano le previgenti disposizioni in materia.
4. Da ultimo, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 204 del 29 luglio 1994, è stato approvato il nuovo "Regolamento e Tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi di aree pubbliche" nel quale è compresa la suddivisione delle strade provinciali in 2 categorie, la prima delle quali comprende le strade di categoria C) e la seconda le strade di categoria F).

5. Per quanto riguarda i Comuni essi hanno provveduto tutti a deliberare, entro la data stabilita dall'art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le perimetrazioni dei centri abitati così come definitivi dall'art. 3 dello stesso Decreto Legislativo.

6. Copia di tutte le succitate deliberazioni, con la relativa cartografia, sono già in possesso della Provincia di Ravenna che, a sua volta, ha provveduto a riportare le perimetrazioni nelle planimetrie catastali delle strade provinciali.

7. Al fine di facilitare il lavoro degli addetti e per agevolare i cittadini, mettendo a disposizione di tutti elementi certi di conoscenza della situazione, si rende necessario completare in tempi rapidi l'installazione dei nuovi cartelli di località, cartelli previsti all'art. 131 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada), indicanti i centri abitati nelle nuove posizioni indicate nella deliberazione a suo tempo adottata da ciascun Comune.

D) RILASCIO DI CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DA PARTE DEI COMUNI - DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE

1. Ribadito che il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni entro tutti i centri abitati posti lungo le strade provinciali è di competenza dei Comuni, previo nulla osta della Provincia, al fine di semplificare ed accelerare le procedure di rilascio si stabilisce che per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni rientranti nella casistica di seguito specificata il nulla osta si intende rilasciato in via preventiva.

D-1)

Casistica degli interventi e relative modalità di esecuzione per i quali non è necessario richiedere, da parte dei comuni alla provincia, il preventivo nulla-osta

D-1-1)

Accessi carrai (vedasi schema allegato 1)

1. Gli accessi carrai dovranno essere autorizzati con criterio restrittivo. Un accesso per ogni proprietà, in caso di proprietà multiple ove si può prevedere un intenso traffico veicolare e, nei casi di attività con elevata produzione di traffico ove, anche in questo caso, si possano prevedere traffici intensi fra la S.P. e la proprietà, si possono concedere due accessi, uno per l'entrata e uno per l'uscita dei veicoli.

2. Gli accessi carrai dovranno avere una larghezza minima di m. 4,00 e massima di m. 6,00 misurata in allineamento con le recinzioni (misure diverse dovranno essere oggetto di accordo in deroga).

3. Gli accessi carrai dovranno essere svasati, nel tratto compreso fra il filo della pavimentazione stradale e la recinzione (max m. 3,00) con invito a 45°.

4. Gli accessi carrai dovranno essere pavimentati, con conglomerato bituminoso di qualità non inferiore a quello della S.P., dal filo della pavimentazione stradale (svasi compresi) sino alla cancellata. Tipi di pavimentazione diversi potranno essere ammessi solo nella zona compresa fra la recinzione e la cancellata.

5. Gli accessi, nel tratto compreso fra la pavimentazione stradale e la recinzione, dovranno essere costruiti con livelletta orizzontale. Nel caso la quota del terreno privato sia di fatto o di progetto più alta di quella della S.P., si dovrà mettere in opera idonea griglia per la raccolta dell'acqua.

6. I cancelli non scorrevoli dovranno essere a ribaltina verso la proprietà privata e dovranno essere ubicati a non meno m. 4 dal ciglio della pavimentazione stradale.

7. Non dovranno essere costruiti muri di ogni tipo ed a qualsiasi scopo nell'area compresa fra la S.P. e la recinzione.

8. Per gli accessi esistenti sono ammessi solamente lavori di ordinaria manutenzione che non prevedano modifiche, aggiunte o sostituzioni di materiali. In caso contrario il frontista dovrà modificare l'accesso nel rispetto delle norme vigenti.

D-1-2)

Accessi pedonali

1. Gli accessi pedonali potranno essere autorizzati dai Comuni a loro totale discrezione.
2. Gli accessi pedonali non potranno essere più larghi di m. 1,50 misurato in allineamento con la recinzione.
3. Il cancello degli accessi pedonali potrà essere ubicato in allineamento con le recinzioni.
4. Gli accessi pedonali, nel tratto compreso fra la pavimentazione stradale e la recinzione, dovranno essere pavimentati in conglomerato bituminoso di qualità non inferiore a quello della S.P. e dovranno essere realizzati in orizzontale.
5. Nel caso in cui la quota del terreno di proprietà privata sia di fatto ed in progetto superiore alla quota della S.P. si dovrà mettere in opera idonea griglia per la raccolta delle acque al fine di impedire lo sgrondo delle acque stesse sulla strada.
6. I cancelli non scorrevoli dovranno essere a ribaltina verso la proprietà privata.
7. Non potranno essere costruiti muri di ogni tipo ed a ogni qualsiasi scopo nell'area compresa fra la S.P. e la recinzione.
8. Per gli accessi esistenti sono ammessi solo lavori di ordinaria manutenzione che non prevedano modifiche, aggiunte o sostituzioni di materiali.
9. In caso contrario il frontista dovrà modificare l'accesso nel rispetto delle norme sopra richiamate.

D-1-3)

Tombinamenti

1. Potranno essere realizzati, previo controllo delle quote di scorrimento del fossato stradale sino a destinazione, anche se la stessa si trova fuori del perimetro del centro abitato.
2. Nel caso si riscontrino quote diverse da quelle di progetto, tenuto conto del punto precedente, dovranno essere eseguite tutte le opere necessarie sino al recapito del fossato stradale, anche se non interessato dai lavori di tombinamento, prevedendo la demolizione e il rifacimento di eventuali accessi o tombinamenti non in quota e lo spurgo di tutto il tratto restante di fossato stradale.
3. Il diametro della tubazione da utilizzare dovrà essere sufficiente a smaltire la massa d'acqua prevedibile anche per utilizzazioni future. I tubi, se non autoportanti, dovranno essere rinfiancati in c.a. in modo da rendere il tombinamento portante.
4. I pozzetti d'ispezione di dimensioni planimetriche non inferiori a m. 1,00 x 1,00 se quadrati o m. 0,80 se circolari, dovranno essere dotati di una botola per passo d'uomo non inferiore a m. 0,60 x 0,60 se quadrato m. 0,60 di diametro se circolare. Detti pozzetti dovranno essere posizionati a non più di m. 30,00 l'uno dall'altro.
5. I pozzetti di raccolta di dimensioni planimetriche non inferiori a m. 0,50 x 0,50 dovranno essere serviti da ampia bocca di lupo, se in presenza di cordonature, oppure di caditoia portante. Detti pozzetti dovranno essere posizionati a non più di 15 m. l'uno dall'altro.
6. Non dovranno essere costruiti muri di qualsiasi natura e genere per sostegno dei rilevati o quant'altro.
7. Prima di eseguire gli allacci d'utenza si dovranno far posizionare dai privati, all'interno delle proprie recinzioni, idonei pozzetti di decantazione.
8. Tutti i tombinamenti, nei tratti non destinati ad accessi regolari dovranno essere obbligatoriamente delimitati mediante la posa di recinzione.
9. Il riempimento del tombinamento dovrà avvenire con materiale idoneo. E' assolutamente vietato eseguire il riempimento, anche in parte, con macerie.
10. L'area del tombinamento, nel tratto compreso fra la pavimentazione stradale e le recinzioni, non può nel modo più assoluto essere destinato a giardino, orto o quant'altro da parte dei privati.

D-1-4)

Parcheggi

1. Non potranno essere autorizzati parcheggi su aree aperte fiancheggianti le SS.PP.. I parcheggi da realizzarsi, totalmente all'interno delle proprietà private dovranno essere serviti da regolare accesso carraio o da accesso carraio di entrata e accesso carraio di uscita a seconda delle loro dimensioni.

D-1-5)

Recinzioni

1. Potranno essere realizzate in allineamento con quelle esistenti, purchè posizionate oltre il ciglio di campagna del fossato stradale e, in caso di fronte tombinato, oltre l'antico ciglio di campagna del fossato stradale, di una misura che permetta, agevolmente, di eseguire i lavori di manutenzione dei tombinamenti e delle pertinenze stradali in generale.

2. Nel caso di recinzioni a ridosso di innesti stradali pubblici o privati (esclusi gli accessi carrai privati) che si immettono nelle SS.PP., esse potranno essere autorizzate solo previo accordo con la Provincia in modo da non limitare la visuale libera degli incroci.

3. Nel caso di recinzioni, esistenti sono ammessi solo lavori di ordinaria manutenzione che non prevedano modifiche, aggiunte o sostituzioni di materiali.

4. In caso contrario il frontista dovrà modificare la recinzione nel rispetto delle norme vigenti.

D-1-6)

Alberature e siepi

1. Gli impianti di siepi e/o alberature nei raggi di curvatura delle strade pubbliche e private (esclusi gli accessi carrai privati), si potranno autorizzare previo accordi con la Provincia la quale prescriverà la diagonale di visibilità necessaria all'incrocio.

2. Gli impianti di siepi e/o alberature, nei tratti rettilinei, potranno essere autorizzati a condizione che gli stessi restino entro l'allineamento delle recinzioni al termine del loro ciclo vegetativo.

D-1-7)

Edificazioni

1. Per quanto riguarda le edificazioni all'interno dei centri abitati le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade dovranno essere quelle previste negli strumenti urbanistici ed in assenza di questi non dovranno essere inferiori a ml. 10.

D-1-8)

Pensiline per fermata bus

1. L'installazione di eventuali pensiline per la fermata dei bus dovrà avvenire fuori della pavimentazione stradale con un franco, per la parte più vicina alla strada, non inferiore a m. 1,00 misurato dal filo della pavimentazione stradale stessa.

D-1-9)

Cassonetti portarifiuti

1. Per il posizionamento dei cassonetti portarifiuti valgono le disposizioni di cui al punto precedente.

D-1-10)

Pubblicità

1. Potrà essere autorizzata a discrezione del Comune competente per territorio a condizione che le installazioni avvengano fuori dalla proprietà demaniale della Provincia, non intralcino la circolazione nelle piste ciclabili e nei marciapiedi, e non limitino la visibilità degli incroci o della segnaletica stradale.

D-1-11)

Occupazioni del soprasuolo

1. Tutte le occupazioni del soprasuolo dovranno avvenire ad una altezza non inferiore a m. 6.00 misurata dal colmo stradale e nelle condizioni di carico e di temperatura più sfavorevoli e comunque nel rispetto delle disposizioni e regolamenti vigenti in materia.
2. Sostegni, da ubicarsi in proprietà privata, dovranno essere saldamente infissi al suolo ed eventualmente debitamente controventati. Detta norma deve essere applicata anche per luminarie natalizie e i festoni in generale.

D-2)

Interventi per l'effettuazione dei quali si può ricorrere alla sottoscrizione di un accordo in deroga tra il Comune e la Provincia

1. Nel caso in cui le condizioni dei luoghi, o per altre cause di forza maggiore non sia possibile rispettare integralmente le prescrizioni descritte al punto precedente e si renda perciò necessaria una deroga alle prescrizioni succitate i Comuni potranno procedere al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni solo dopo la sottoscrizione, in cantiere, di un apposito accordo in deroga da parte dei responsabili del procedimento del Comune di competenza e della Provincia. (vedasi allegato 2)

D-3)

Interventi per i quali e' necessario il preventivo nulla osta della provincia

1. Per tutti i casi non trattati esplicitamente nei precedenti punti D-1) ed D-2) è necessaria la richiesta del preventivo nulla osta della Provincia.
2. Tale richiesta dovrà essere presentata alla Provincia unicamente dai Comuni e non dai privati.
3. In via generale per tutti gli interventi che interessano la consistenza del corpo stradale e delle sue pertinenze o che possano modificare le caratteristiche geometriche della strada è necessario l'ottenimento del preventivo nulla osta della Provincia.
4. In specifico l'ottenimento del nulla osta preventivo è necessario per:
 - 1) la realizzazione di tombinamenti a ridosso della sovrastruttura stradale che possano arrecare danni alla sovrastruttura stessa;
 - 2) la realizzazione di marciapiedi a raso od in rilevato e di piste ciclabili;
 - 3) la sistemazione dei fronti dei distributori di carburanti;
 - 4) l'esecuzione di tutti gli interventi di competenza dei Comuni.

E) TRASMISSIONE DEI DECRETI ALLA PROVINCIA

1. Le Amministrazioni Comunali dovranno trasmettere alla Provincia di Ravenna copia di tutte le autorizzazioni e concessioni rilasciate relative ai tratti di strade provinciali posti entro i centri abitati per la corretta e completa gestione dell'archivio e per gli eventuali controlli del personale addetto della Provincia.

F) APPLICAZIONE DELLE TARIFFE E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

1. Per quanto riguarda le concessioni ed autorizzazioni lungo i centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti i Comuni applicheranno le tariffe comunali e riscuoteranno i relativi tributi.
2. Per quanto riguarda invece le concessioni ed autorizzazioni lungo i centri abitati dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti la Provincia provvederà ad applicare, nei termini previsti dal D.L. 507/93 e dal Regolamento Provincia, proprie tariffe ed a riscuotere i relativi tributi dopo aver ricevuto dai Comuni medesimi copia degli atti di concessione ed autorizzazione così come previsto al precedente punto E).

G) RILASCIO DI CONCESSIONI PER PASSI CARRAI FUORI DAI CENTRI ABITATI

1. La competenza resta, per legge, attribuita alla Provincia: per opportuna informazione si comunica che la Provincia si atterrà, nel rilascio di concessioni per aperture di accessi carrai, ai criteri sottospecificati :

- 1) accesso carraio da aprirsi in fosso a cielo aperto, previo tombinamento dello stesso, o su tombinamento esistente fuori dal centro abitato, ma entro zona regolamentata da P.R.G. (vedasi allegato n. 3);
- 2) accesso carraio per civile abitazione o fondo rustico fuori dai centri abitati e fuori dalle zone regolamentate da P.R.G. (vedasi allegato n. 4);
- 3) accesso carraio per attività commerciale e/o industriale fuori dai centri abitati e fuori dalle zone regolamentate da P.R.G. (vedasi allegato n. 5).

2. Per accelerare e semplificare le procedure autorizzative le Amministrazioni Comunali all'atto del rilascio di autorizzazioni e/o concessioni per la realizzazione di recinzioni e/o muri di cinta dovranno verificare che i succitati criteri vengano integralmente rispettati nel caso in cui le condizioni dei luoghi non consentano di rispettare tali prescrizioni sarà provveduto, caso per caso, ad autorizzare le necessarie deroghe.

H) SUDDIVISIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SEGNALETICA

1. L'articolo 37 del Nuovo Codice della Strada stabilisce che l'installazione e la manutenzione della segnaletica stradale (verticale ed orizzontale) nei centri abitati (compresi i segnali di inizio e fine dei centri abitati) fa capo ai Comuni, anche nel caso di strade provinciali, ad eccezione dei segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada per i tratti di strade correnti entro i centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

2. Pertanto per quanto riguarda i tratti di strade provinciali attraversanti centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e, per ragioni di omogeneità, anche per gli altri centri abitati, tutti i segnali verticali dovranno essere installati e mantenuti dai Comuni di competenza ad eccezione dei seguenti segnali:

- a) curve o doppie curve pericolose
- b) strettoie
- c) dossi
- d) cunette
- e) strada sdruciolevole
- f) ghiaino mosso
- g) salita ripida
- h) discesa pericolosa
- i) strada deformata
- l) caduta massi
- m) ponte mobile
- n) banchina cedevole
- o) passaggi obbligatori
- p) delineatori di curva
- q) delineatore di intersezione
- r) delineatore di ostacolo

che resteranno di proprietà di questa Amministrazione e saranno dalla stessa mantenuti.

3. Resta inteso che ovviamente per gli altri segnali che ricadono sotto la competenza comunale i rispettivi Comuni dovranno provvedere, entro il 30 novembre 1994, a cancellare sul retro la dicitura "Provincia" sostituendola con la dicitura "Comune di".

4. Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale ritenendo che le righe di mezzerie e di margine possono essere in qualche modo considerate elementi di informazione delle caratteristiche geometriche della strada, questa Amministrazione continuerà a realizzarle ed a mantenerle direttamente.

5. Tutto ciò anche in considerazione del fatto che la manutenzione dei piani viabili della strada, trattandosi di strade provinciali, resta comunque a carico della Provincia.

I) NORME DI CARATTERE GENERALE

1. I Comuni, nel rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, dovranno attenersi rigorosamente alle presenti disposizioni, a quanto specificato negli eventuali nulla osta, ed a tutto ciò che è stabilito dalla legislazione vigente.
2. Il personale di questa Amministrazione controllerà che durante l'esecuzione dei lavori vengano rispettate le norme indicate o quanto stabilito negli eventuali nulla osta.
3. Le autorizzazioni pertanto, dovranno essere sempre depositate nei cantieri.
4. Le ordinanze per la segnaletica dei cantieri stradali di Enti e privati (con esclusione dei lavori di competenza dell'Ente proprietario della strada) dovranno essere rilasciate dal Comune competente per territorio.
5. I Comuni dovranno comunicare alla Provincia il nominativo del funzionario che terrà i rapporti con questa per una corretta gestione delle procedure e per le eventuali deroghe che si rendessero necessarie.
6. Per quanto riguarda la Provincia vengono indicati responsabili del procedimento il responsabile dell'Unità Operativa Segnaletica e Traffico ed il responsabile dell'Unità Operativa Concessioni, Licenze ed Autorizzazioni.